

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 11 febbraio 2003

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2° Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3° Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**AVVISO AGLI ABBONATI**

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

**SOMMARIO**

**LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI**

**LEGGE 15 gennaio 2003, n. 19.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.  
Pag. 4

**DECRETI PRESIDENZIALI**

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2003.**

Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania. ..... Pag. 12

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2003.**

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino e

San Marco D'Alunzio in provincia di Messina, interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologico.  
Pag. 12

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2003.**

Proroga dello stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli abbattutisi nel versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000. ..... Pag. 13

**DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI**

Ministero della giustizia

**DECRETO 23 gennaio 2003.**

Riconoscimento al sig. Kvarantan Leonard di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. ..... Pag. 14

**DECRETO 23 gennaio 2003.**

Riconoscimento al sig. Kriesten Christian Georg di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista. .... Pag. 14

**DECRETO 23 gennaio 2003.**

Riconoscimento alla sig.ra Manna Marilena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. .... Pag. 15

**DECRETO 23 gennaio 2003.**

Rettifica relativa al decreto di riconoscimento alla sig.ra Sanchez Baeza Maria Belen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. .... Pag. 16

**DECRETO 23 gennaio 2003.**

Riconoscimento alla sig.ra Maria Aranzazu Lopez Ruiz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. .... Pag. 17

**Ministero dell'economia e delle finanze****DECRETO 24 dicembre 2002.**

Individuazione delle manifestazioni da collegare alle lotterie nazionali dell'anno 2003. .... Pag. 18

**DECRETO 8 gennaio 2003.**

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2008, emessi ai sensi dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, terza quota della seconda annualità. .... Pag. 18

**DECRETO 27 gennaio 2003.**

Sospensione dell'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro di cui al decreto ministeriale n. 19778 dell'8 gennaio 2003, nei confronti di un assegnatario. .... Pag. 38

**Ministero delle attività produttive****DECRETO 28 gennaio 2003.**

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 1999 del settore industria (5° bando terremoto) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria della regione Umbria da agevolare con le economie risultanti da rinunce e revocche di progetti originariamente ammessi a contributo al bando medesimo. .... Pag. 39

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali****DECRETO 13 gennaio 2003.**

Modalità relative alla misura della riduzione dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici. .... Pag. 41

**DECRETO 13 gennaio 2003.**

Modalità e termini per il conseguimento dell'indennità *una tantum* ai superstiti, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. .... Pag. 41

**Ministero delle politiche agricole e forestali****DECRETO 20 dicembre 2002.**

Sospensione del decreto ministeriale 8 febbraio 2002 concernente norme di applicazione del regolamento CE n. 2571/97, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari. .... Pag. 42

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ****Agenzia delle entrate****DECRETO 4 febbraio 2003.**

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese. .... Pag. 43

**PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2002.**

Autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del Servizio nazionale di riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Rieti dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. alla SE.R.I.T. Rieti S.p.a. (Servizio riscossione tributi Rieti S.p.a.). .... Pag. 43

**Autorità garante della concorrenza e del mercato****DELIBERAZIONE 20 dicembre 2002.**

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003. .... Pag. 44

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 10 febbraio 2003 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia. .... Pag. 55

Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo formazione PMI», in Roma. .... Pag. 55

Comune di Borgofranco sul Po: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. .... Pag. 55

Comune di Capralba: Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. .... Pag. 55

<b>Comune di Cavacurta:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 56	<b>Comune di Merate:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 58
<b>Comune di Caviglioglio:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 56	<b>Comune di Mezzocorona:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 59
<b>Comune di Cerreto Castello:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003..... Pag. 57	<b>Comune di Novate Mezzola:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003..... Pag. 59
<b>Comune di Costabissara:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 57	<b>Comune di Oderzo:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 59
<b>Comune di Grotte:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 58	<b>Comune di Ragoli:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 59
<b>Comune di Lignano Sabbiadoro:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003..... Pag. 58	
<b>Comune di Madone:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 58	
<b>Comune di Majano:</b> Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003. Pag. 58	

## RETTIFICHE

### ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'ENEA quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. (Contratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 12 dicembre 2002).....  
Pag. 60

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 gennaio 2003, n. 19.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 6.490

annui per ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

**ACCORDO CINEMATOGRAFICO TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE**

**PREAMBOLO**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese,

Di seguito denominati le Parti,

Considerando la loro volontà comune di rinnovare e di rafforzare le relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Francia,

Considerando la necessità di aggiornare le loro relazioni di cooperazione nel settore cinematografico tenendo conto delle rispettive normative in materia e della realtà dei mercati,

Hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1**

Ai fini del presente Accordo, il termine "opera cinematografica" indica le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, quale che sia il genere (fiction, animazione, documentari) conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Stati e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche.

**Articolo 2**

1. Le opere cinematografiche di coproduzione ammesse ai benefici del presente Accordo beneficiano, a pieno diritto, in ciascuno Stato, dei vantaggi derivanti dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che sono in vigore o che possono essere emanate da ciascuno Stato.

L'Autorità competente di ciascuna delle Parti comunica all'Autorità competente dell'altra Parte la lista dei testi relativi a questi vantaggi.

Nella misura in cui i testi relativi a questi vantaggi sono modificati, quale che sia la maniera da parte dell'uno o dell'altro Stato, l'Autorità competente dello Stato in questione si impegna a comunicare la portata di queste modifiche all'Autorità competente dell'altro Stato.

2. Questi vantaggi sono concessi solo al produttore dello Stato che li accorda.
3. Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche di coproduzione devono aver ricevuto, al più tardi quattro mesi dopo l'uscita del film nelle sale in Italia o in Francia l'approvazione delle Autorità competenti dei due Stati.

Le domande di ammissione devono rispettare le procedure previste al riguardo da ciascuno Stato ed essere conformi alle condizioni minime fissate nell'Allegato 1 del presente Accordo.

Le Autorità competenti dei due Stati si scambiano tutte le informazioni relative alla concessione, al rigetto, alla modifica o al ritiro delle domande di ammissione ai benefici del presente Accordo.

Prima di respingere una domanda, le Autorità competenti dei due Stati devono consultarsi.

Allorché le Autorità competenti dei due Stati hanno ammesso l'opera cinematografica ai benefici della coproduzione, questa ammissione non può essere successivamente annullata senza un accordo tra queste stesse Autorità.

L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorità competenti dei due Stati non vincola le stesse alla concessione del visto di revisione cinematografica.

Le Autorità competenti sono:

- in Italia: il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento dello Spettacolo
- in Francia: il Centro Nazionale della Cinematografia.

### Articolo 3

1. Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche devono essere realizzate da imprese di produzione che dispongano di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e un'esperienza professionale riconosciuta dalla Autorità competente dello Stato di appartenenza.
2. Le imprese di produzione devono, inoltre, soddisfare le seguenti condizioni:
  - 1° avere presidenti, direttori o gestori, sia di cittadinanza italiana o francese, sia cittadini di uno Stato membro della Comunità europea, di uno Stato aderente alla Convenzione europea sulla televisione trans-frontiera del Consiglio d'Europa o di uno Stato terzo europeo col quale la Comunità

europea abbia concluso accordi nel settore audiovisivo. Gli stranieri diversi dai cittadini degli Stati europei sopracitati, qualificati come residenti, sono, per l'applicazione del presente comma, assimilati ai cittadini italiani e francesi.

- 2° non essere controllati da una o più persone fisiche o giuridiche provenienti da Stati diversi dagli Stati europei citati al comma 1°.
3. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate, preferibilmente, nei teatri di posa che si trovano sul territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati firmatari del presente Accordo.
4. Le riprese realizzate in ambienti naturali, esterni o interni, sul territorio di uno Stato non membro della Comunità europea che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate qualora lo richieda la sceneggiatura o l'azione dell'opera cinematografica.

#### Articolo 4

La proporzione dei rispettivi apporti del o dei coproduttori dei due Stati in un'opera cinematografica di coproduzione può variare dal 10% (dieci per cento) al 90% (novanta per cento) del costo definitivo dell'opera cinematografica.

Ciò nondimeno, in funzione del bilancio del film, la percentuale di partecipazione minoritaria può essere abbassata fino al 5% (cinque per cento) del costo definitivo dell'opera cinematografica, qualora questo sia superiore a 50.000.000 FF (cinquanta milioni di franchi francesi) o l'equivalente in Euro o l'equivalente in lire italiane.

Tuttavia, come eccezione a questa regola, le Autorità competenti dei due Stati possono, di comune accordo, far beneficiare di queste disposizioni i progetti aventi un bilancio inferiore a 50.000.000 FF (cinquanta milioni di franchi francesi) o l'equivalente in Euro o l'equivalente in lire italiane, per favorire il funzionamento equilibrato di questo Accordo.

#### Articolo 5

Ciascun coproduttore è co-detentore degli elementi materiali e immateriali dell'opera cinematografica.

Il materiale è depositato a nome congiunto dei coproduttori in un laboratorio scelto di comune accordo.

### Articolo 6

Le Autorità competenti dei due Stati verificano ogni due anni se l'equilibrio delle rispettive partecipazioni è stato rispettato e, in mancanza dello stesso, prendono le misure necessarie.

Un equilibrio generale deve essere osservato sia per le partecipazioni artistiche e tecniche sia per le partecipazioni finanziarie: questo equilibrio è valutato dalla Commissione Mista prevista all'articolo 13.

Per l'attuazione di questo bilancio, ciascuna Autorità - in occasione della procedura di ammissione di un'opera cinematografica ai benefici del presente Accordo - fa un riepilogo dell'insieme degli aiuti e finanziamenti come previsto agli allegati 2 e 3 del presente Accordo.

L'analisi dell'equilibrio generale è fatta in particolare:

- attraverso lo scomputo degli aiuti e finanziamenti alla produzione e alla distribuzione confermati sulle coproduzioni dell'anno di riferimento, con l'intesa che la valutazione di questo scomputo si farà con riguardo all'ammontare globale dei bilanci delle dette coproduzioni;
- attraverso la presa in considerazione, al di là del numero dei film coprodotti dai due Stati, dei film pre-acquistati dai distributori e i diffusori dei due Stati a beneficio dei produttori di questi film nel corso dell'anno di riferimento e dell'ammontare di questi pre-acquisti;
- attraverso lo scomputo degli investimenti italiani da una parte e degli investimenti francesi dall'altra parte, nei film di coproduzione italo-francesi.

Nell'ipotesi in cui si manifestasse uno squilibrio, la Commissione mista esamina i mezzi per ripristinare l'equilibrio e prende tutte le misure che ritiene necessarie a questo fine.

### Articolo 7

I titoli di testa e di coda, le presentazioni e il materiale pubblicitario devono menzionare la coproduzione tra l'Italia e la Francia.

Essa deve essere ugualmente menzionata nel caso di presentazione ai festival.

### Articolo 8

La ripartizione degli introiti è determinata liberamente dai coproduttori, in linea di massima proporzionalmente ai loro rispettivi apporti.

### Articolo 9

Le Autorità competenti dei due Stati accettano che le opere cinematografiche ammesse ai benefici del presente Accordo possano essere coprodotte con uno o più produttori provenienti da Stati con i quali l'Italia o la Francia sono legati da Accordi di coproduzione cinematografica.

Le condizioni di ammissioni di tali opere cinematografiche devono essere oggetto d'esame caso per caso.

### Articolo 10

Le Autorità competenti dei due Stati accordano un'attenzione particolare alla formazione ai mestieri del cinema. Esse si scambiano informazioni allo scopo di studiare insieme le misure da prendere per facilitare la formazione iniziale e continua dei professionisti, in particolare nel settore delle nuove tecnologie.

Esse favoriscono la conclusione di accordi o convenzioni tra le scuole o gli organismi di formazione iniziale e continua.

### Articolo 11

Le Autorità competenti dei due Stati esaminano gli strumenti propri per favorire la distribuzione e la promozione reciproche delle opere cinematografiche di ciascuno dei due Stati.

### Articolo 12

Le Autorità competenti dei due Stati si impegnano a promuovere i festival dedicati rispettivamente al cinema francese in Italia e al cinema italiano in Francia.

### Articolo 13

1. Per seguire e facilitare l'applicazione del presente Accordo e, ove necessario, proporre delle modifiche, viene istituita una Commissione Mista composta da rappresentanti delle Autorità competenti e da professionisti dei due Stati. La delegazione italiana è presieduta dal Capo del Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La delegazione francese è presieduta dal Direttore Generale del Centro Nazionale della Cinematografia.

2. Durante la validità del presente Accordo, questa Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente in Italia e in Francia.

Essa può essere egualmente convocata su richiesta di una delle Autorità competenti, in particolare nel caso di modifiche sia della legislazione, sia della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso in cui il funzionamento dell'Accordo incontri nella sua applicazione difficoltà particolarmente gravi, specialmente in caso di squilibrio negli scambi.

In quest'ultima ipotesi, se la Commissione Mista non si è riunita nel più breve termine allo scopo di esaminare i mezzi per ripristinare l'equilibrio, le Autorità competenti ammettono ai benefici della coproduzione i film che rispettano le condizioni del presente Accordo solo secondo rigorose condizioni di reciprocità -- un film per un film.

#### Articolo 14

Il presente Accordo annulla e sostituisce gli atti internazionali stipulati tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese anteriormente in vigore alla data della firma, cioè:

- Accordo di coproduzione cinematografica, firmato a Parigi il 1° agosto 1966;
- Scambio di Note relativo all'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, entrambe firmate il 16 febbraio 1970;
- Scambio di Note che completa lo Scambio di note del 16 febbraio 1970 relativo all'applicazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmate rispettivamente il 12 luglio e il 7 agosto 1971;
- Scambio di Note per la modifica dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Francia del 1° agosto 1966, effettuato a Parigi il 21 maggio 1973 - 4 marzo 1974;
- Scambio di Note per la proroga di un anno e la modifica dell'Accordo cinematografico del 1° agosto 1966, firmate rispettivamente l'11 e il 18 marzo 1976;
- Accordo di modifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmato il 13 giugno 1985;
- Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 di modifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1° agosto 1966, firmato 28 agosto 1997.

## Articolo 15

Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali richieste per quanto la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo che diventa esecutivo il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricezione della seconda notificazione.

Esso è concluso per una durata di due anni.

Esso è rinnovabile tacitamente per periodi di due anni.

Esso può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti mediante notifica scritta trasmessa per via diplomatica, con un preavviso di tre mesi.

Questa denuncia non rimette in causa i diritti e gli obblighi delle parti legate al progetto intrapreso nel quadro del presente Accordo, salvo decisione contraria delle Parti.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a PARIGI....., il 6 novembre 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Giovanna MELANDRI  
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA FRANCESE

Catherine TASCA  
Ministro della Cultura e Comunicazione

*Tasca*

### LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1153):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, *ad interim*, degli affari esteri (BERLUSCONI) il 18 febbraio 2002.

Assegnato alla 3<sup>a</sup> commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 21 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 7<sup>a</sup>, 10<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 3<sup>a</sup> commissione, in sede referente, il 4 e 13 giugno 2002.

Relazione presentata il 25 giugno 2002 (atto n. 1153/A - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2002.

*Camera dei deputati* (atto n. 3079):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 17, 18 e 26 settembre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

03G0031

# DECRETI PRESIDENZIALI

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2003.

Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1999, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvionali e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001, con il quale i predetti stati di emergenza sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che le dichiarazioni degli stati di emergenza sono state adottate per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate, in relazione alla straordinarietà della situazione di emergenza in atto, richiede ulteriori tempi di attuazione per il completamento degli interventi idonei a ricondurre le situazioni di fatto in un contesto di competenze ordinarie;

Vista la nota del commissario di Governo presidente della regione Campania pervenuta in data 20 gennaio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di

quanto espresso nelle premesse, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori interessati dagli eventi indicati nelle medesime premesse.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*;

Roma, 7 febbraio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A01678

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2003.

Dichiarazione dello stato di emergenza nei territori dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino e San Marco D'Alunzio in provincia di Messina, interessati da movimenti franosi e da fenomeni di dissesto idrogeologico.

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la deliberazione della giunta regionale siciliana n. 5 del 13 gennaio 2003, nella quale è stata rappresentata la necessità di dichiarare lo stato di emergenza nel territorio di alcuni comuni della provincia di Messina interessato da movimenti franosi e da dissesti idrogeologici;

Considerato che nel mese di dicembre 2002 si sono verificati, nel territorio di alcuni comuni della provincia, diversi movimenti franosi e che gli eventi meteorici verificatisi nei primi giorni di gennaio 2003 hanno ulteriormente aggravato la situazione di dissesto già in atto e provocato frane in altre porzioni di territorio con conseguenti danni alle infrastrutture viarie, ai fabbricati rurali e ad altri immobili che sono quindi stati dichiarati inagibili;

Considerato quindi che è assolutamente indispensabile procedere con urgenza alle operazioni di rimozione delle citate situazioni di rischio e di messa in sicurezza dei territori delle zone interessate dal dissesto;

Tenuto conto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni, in un contesto di competenze ordinarie, non consente di superare l'emergenza in atto;

Ritenuto quindi necessario attuare tutti gli interventi straordinari per il superamento dell'emergenza, ricorrendo, nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 gennaio 2004, lo stato di emergenza nel territorio dei comuni di Alcara Li Fusi, San Fratello, San Salvatore di Fitalia, Longi, Cesarò, Galati Mamertino, Militello Rosmarino e San Marco D'Alunzio in provincia di Messina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

03A01679

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 febbraio 2003.**

**Proroga dello stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli abbattutisi nel versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000.**

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 12 settembre 2000, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi i giorni 9 e 10 settembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 2 ottobre 2000, di integrazione dello stato di emergenza in data 12 settembre 2000 concernente gli eventi alluvionali abbattutisi nel versante ionico della regione Calabria nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 19 aprile 2002 con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali verificatisi i giorni 9 e 10 settembre 2000 e abbattutisi nel versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000;

Viste le note in data 8 e 16 gennaio 2003 della regione Calabria, con le quali, sono stati illustrati gli interventi straordinari adottati per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate ed è stata chiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che si rende necessario condurre a termine gli interventi messi in atto volti al ripristino delle infrastrutture danneggiate e preordinati alla tutela della incolumità pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza nella regione Calabria, sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2003

*Il Presidente:* BERLUSCONI

03A01680

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 gennaio 2003.

**Riconoscimento al sig. Kvarantan Leonard di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Kvarantan Leonard, nato a Zadar il 13 febbraio 1960, cittadino croato, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale, di cui è in possesso, conseguito in Croazia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Diplomirani Inzenjer Gradevinarstva» conseguito presso l'Università di Zagabria in data 27 ottobre 1983;

Considerato che il richiedente è iscritto presso la Camera croata degli architetti e ingegneria edilizia dal 27 marzo 2002, n. 3148;

Considerato che il richiedente ha dimostrato esperienza nel campo dell'ingegneria;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica-professionale del richiedente appare completa ai fini dell'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A, settore civile ambientale, e l'esercizio della professione in Italia e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Visti gli articoli 6 del decreto legislativo n. 286/1998 e 14 e 39 co. del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, per cui la verifica del rispetto delle quote relative ai flussi di ingresso nel territorio dello Stato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 286/1998 non è richiesta per i cittadini stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari;

Considerato che il richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla questura di Torino rinnovato in data 7 maggio 2002, con scadenza il 5 giugno 2004, per lavoro subordinato;

Decreta:

Al sig. Kvarantan Leonard, nato a Zadar (Croazia) il 13 febbraio 1960, cittadino croato, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sezione A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validità del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori.

Roma, 23 gennaio 2003

*Il direttore generale: MBLB*

03A01260

DECRETO 23 gennaio 2003.

**Riconoscimento al sig. Kriesten Christian Georg di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.**

### IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Kriesten Christian Georg, nato il 5 maggio 1947, a Braunschweig (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale tedesco di Steuerberater ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Wirtschafts Diplom» conseguito presso l'«Verwaltungs und Wirtschafts Akademie» di Monaco di Baviera in data 20 aprile 1971;

Considerato che è in possesso dell'attestato di «Steuerberater (consulente fiscale)» rilasciato dal «Bayerisches Staatsministerium der Finanzen» in data 7 luglio 1981;

Considerato inoltre che è iscritto al «Steuerberaterkammer» dal 7 luglio 1981;

Considerato che l'istante possiede esperienza professionale, come documentato in atti;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi in data 9 novembre 2002;

Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nella seduta sopra indicata;

Ritenuto pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Kriesten Christian Georg, nato il 5 maggio 1947 a Braunschweig (Germania) cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo professionale di Steuerberater quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della seguente materia: diritto fallimentare.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO A

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

03A01261

DECRETO 23 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Manna Marilena di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Marilena Manna, nata a Teramo, il 7 settembre 1964, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di Ingegnere civil ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingegnere Civile» conseguito presso l'«Universidad Catolica Andres Bello»; in data 8 maggio 1987 e del «Master of Science-Civil Engineering» rilasciato dall'«University of Colorado» il 10 agosto 1991;

Considerato che la richiedente è iscritta nel «Colegio de Ingenieros de Venezuela» dal 15 luglio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella Sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Alla sig.ra Manna Marilena, nata a Teramo in data 7 settembre 1964, cittadina italiana, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo

valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, settore civile ambientale e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore generale: MBELE

03A01262

DECRETO 23 gennaio 2003.

Rettificata relativa al decreto di riconoscimento alla sig.ra Sanchez Baeza Maria Belen di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto datato 20 dicembre 2002 con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere conseguito in Spagna dalla sig.ra Sanchez Baeza Maria Belen, cittadina spagnola, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri;

Rilevato che in detto decreto, per mero errore materiale, si è riconosciuto il titolo professionale di ingegnere, sez. B, settore industriale a Sanchez Baeza Maria Belen, nata ad Alicante 27 gennaio 1975, invece che ingegnere, sez. B, settore civile e ambientale, come risulta dalla documentazione in atti;

Vista l'istanza di correzione inviata dalla sig.ra Sanchez pervenuta in data 14 gennaio 2003;

Decreta:

Il decreto datato 20 dicembre 2002, con il quale si riconosceva il titolo di ingegnere, sez. B, settore industriale, conseguito da Sanchez Baeza Maria Belen in Spagna, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri è modificato come segue la parola «industriale» è sostituita con le parole «civile e ambientale».

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 20 dicembre 2002.

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore generale: MBELE

03A01263

DECRETO 23 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Maria Aranzazu Lopez Ruiz di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

**IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE**

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Maria Aranzazu Lopez Ruiz, nata ad Avila il 22 luglio 1975, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Ingegnera Industrial», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di ingegnere;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Ingeniera Industrial (Especialidad de Organizacion Industrial)» conseguito presso l'«Universidad de Valladolid» nel febbraio 2001;

Considerato che la richiedente è iscritta al «Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, delegacion de Valladolid», dal giugno 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Considerato il parere scritto del rappresentante di categoria datato 18 novembre 2002;

Considerato che sussistono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di ingegnere, sez. A, settore industriale e quella di cui è in possesso l'istante;

Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Maria Aranzazu Lopez Ruiz, nata ad Avila il 22 luglio 1975 cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale

titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A, settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di otto mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: 1) Fisica tecnica ambientale; 2) Elettrotecnica.

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore generale: MBLB

ALLEGATO A

a) prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda;

b) la prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 2.

c) l'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) la commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore «industriale».

e) tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitano nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A01264

**MINISTERO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

DECRETO 24 dicembre 2002.

**Individuazione delle manifestazioni da collegare alle lotterie nazionali dell'anno 2003.**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 2003 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali;

Considerato, altresì, che al fine di ottimizzare i risultati delle lotterie si è ritenuto opportuno prevedere le lotterie tradizionali di più consolidata conoscenza e di maggiore percezione (Viareggio, Agnano, Monza, Venezia, Merano ed Italia) abbinata ad altre manifestazioni al fine di garantire la partecipazione delle realtà locali, di eventi con finalità culturali e di realizzarne, altresì, una equilibrata ripartizione geografica;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 2002 con il quale il sottosegretario di Stato on.le Manlio Contento è stato delegato a trattare, tra l'altro, le questioni rientranti nella competenza dell'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visti i pareri della commissione 6<sup>a</sup> finanze e tesoro del Senato e della commissione 6<sup>a</sup> finanze della Camera dei deputati;

Decreta:

Sono individuati i seguenti raggruppamenti di manifestazioni da collegare alle lotterie nazionali dell'anno 2003:

1. Carnevale di Viareggio;  
Carnevali di Massafra e Gallipoli;  
Carnevale di Fano.
2. Gran Premio di Agnano;  
Gran Premio di F.1 San Marino di Imola;  
Maratona di Roma.
3. Gran Premio F.3000 di Monza;  
Palio dell'Oca di Trento;  
Gioco del Ponte di Pisa.
4. Regata Storica di Venezia;  
«Cinquecentenario della Disfida di Barletta»;  
«Torta dei Fieschi» di Lavagna.
5. Lotteria europea:  
Gran Premio di Merano;  
Concorso «Miss Italia di Salsomaggiore»;  
«Premio Efebo d'Oro per la narrativa ed il cinema» di Agrigento;  
Maratona d'Italia.
6. Lotteria Italia con manifestazione televisiva abbinata.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 dicembre 2002

p. Il Ministro, CONTENTO

*Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2003  
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1  
Economia e finanze, foglio n. 274*

03A01493

DECRETO 8 gennaio 2003:

**Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2008, emessi ai sensi dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, terza quota della seconda annualità.**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

- a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;
- b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;
- c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;
- d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, riducendolo a lire 2.400 miliardi, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il decreto ministeriale n. 475971 del 22 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 031818 del 21 gennaio 2000, con cui, per le finalità del citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1999, si è provveduto all'emissione della prima annualità dei titoli di Stato previsti dalla citata normativa, assegnando certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2007 per l'importo di euro 513.553.000 (pari a lire 994.377.267.310);

Visti i decreti ministeriali n. 012649 del 12 dicembre 2001 e n. 19773 dell'8 gennaio 2003, con cui si è provveduto all'emissione delle prime due quote dei titoli relativi alla seconda annualità di cui alla citata normativa assegnando certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2008, rispettivamente, per gli importi di euro 206.081.000 e di euro 70.596.000 (e quindi per complessivi euro 276.677.000);

Viste le lettere n. 2002/210877 del 4 novembre 2002 e n. 2002/225984 del 20 novembre 2002 con le quali l'Agenzia delle entrate ha trasmesso, fra l'altro, un apposito elenco, riguardante, a completamento della seconda delle suddette annualità, i nominativi degli aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilità, ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 125.246.000 euro, tenuto conto dell'importo di 100.640,39 euro derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una ulteriore quota relativa alla seconda annualità dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2008, per l'ammontare nominale di complessivi 125.246.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di euro 125.145.359,61 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di euro 100.640,39 (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra);

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è disposta l'emissione di una terza quota, relativa alla seconda delle annualità previste dalla predetta normativa, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 125.246.000 euro, da assegnare ai soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

- godimento: 1° gennaio 2001;
- scadenza: 1° luglio 2008;
- prezzo d'emissione: alla pari;
- rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2008;
- tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2001, citato nelle premesse.

All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 12 dicembre 2001.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO  
al decreto ministeriale 19778 dell'8 gennaio 2003

PROG.	AMBITO	COD. LABI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Caserta	01010	ESABAN S.P.A.	Banco di Napoli S.p.A.	0784306638	617.291,01	618.000	708,99
			ESABAN S.P.A.		0784306638	2.729.231,53	2.730.000	768,17
			SO.G.E.T. S.P.A.		00274530945	358.702,56	389.000	297,44
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO						3.715.225,40	3.737.000	1774,00

PROG.	AMBITO	COD. LABI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
2	Napoli	01015	SO.G.E.T. S.p.A.	Banco di Sardegna S.p.A.	00657270914	9.982,52	10.000	17,48
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO					

PROG.	AMBITO	COD. LABI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
3	Agrigento	01020	SOGESI	Banco di Sicilia S.p.A.	03252860824	4.318,74	5.000	461,26
			SOGESI		03252860824	447,88	1.000	352,12
			SOGESI		03252860824	1.131,26	2.000	868,74
			SOGESI		03252860824	19,91	1.000	990,09
			SOGESI		03252860824	2.939,27	3.000	60,73
			SOGESI		03252860824	1.195,49	2.000	800,51
			SOGESI		03252860824	1.437,09	2.000	562,91
			SOGESI		03252860824	0,54	1.000	999,46
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO						11.714,18	17.000	5385,82

PROG. 4  
 COD. ABI 01025  
 DENOMINAZIONE  
 SAN PAOLO IMI S.P.A.

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Cremone	06210280019	69,89	1.000	930,11
2	Reggio Emilia	06210280019	4.394,46	5.000	615,54
3	Genova	02719380108	2.908.400,21	2.909.000	597,79
4	Firenze B	04959480155	45.797,31	46.000	202,69
5	Prato	04959480155	192.957,63	193.000	42,37
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			3.151.619,50	3.154.000	2380,50

PROG. 5  
 COD. ABI 01030  
 DENOMINAZIONE  
 MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Lecco A	00884060526	2.706,46	3.000	291,34
2	Cagliari A	00884060526	42.197,73	43.000	802,27
3	Perugia	00884060526	60.152,93	61.000	847,07
4	L'Aquila	00410080584	575.097,97	576.000	902,03
5	Agrigento	00833920150	318.681,07	119.000	318,93
6	Caltanissetta	00833920150	332.250,15	131.000	749,85
7	Catania	00833920150	559.339,89	560.000	660,11
8	Enna	00833920150	19.567,10	20.000	432,90
9	Messina	00833920150	294.055,73	295.000	944,87
10	Petermo	00833920150	674.328,33	675.000	671,67
11	Ragusa	00833920150	437,01	1.000	562,99
12	Siracusa	00833920150	81.920,88	82.000	79,12
13	Trapani	00833920150	52.956,48	53.000	43,52
14	Grosseto	00884060526	1.016.306,68	1.017.000	613,32
15	Latina	00884060526	3.011.058,85	3.012.000	941,15
16	Livorno	00884060526	3.420.209,33	3.421.000	790,67
17	Pisa	00884060526	2.938.814,63	2.979.000	181,17
18	Roma	00884060526	33.299.074,08	33.300.000	975,92
19	Sienna	00884060526	689.544,83	690.000	455,15
20	Pescara	00833920150	824.520,92	825.000	479,78
21	Torano	00833920150	66.861,85	67.000	136,15
22	Perugia	01752500544	413.880,07	414.000	119,93
23	Livorno	00125400499	56.644,76	57.000	353,24
24	Perugia	00146280516	44,67	1.000	955,33
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			48.410.681,32	48.424.000	13318,68

DENOMINAZIONE  
BANCA DI ROMA S.P.A.

COD.ABI  
03002

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Salerno A	00644990582	167.483,35	168.000	516,65
2	Frosinone	00644990582	1.868.896,47	1.869.000	103,53
3	Roma B	00644990582	194.529,01	195.000	470,99
4	Napoli A	05675220635	2.853,82	3.000	146,18
5	Comune di Napoli	01734170580	91,62	1.000	908,38
6	Latina	00992061003	198.003,91	199.000	996,09
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			2.431.858,18	2.435.000	3.141,82

DENOMINAZIONE  
BANCA POPOLARE DI BERGAMO

COD.ABI  
05428

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Campobasso	00287860944	308.612,54	309.000	387,46
2	Isernia	00287860944	164.254,63	165.000	745,37
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			472.867,17	474.000	1.132,83

DENOMINAZIONE  
BANCA ARDITI GALATI

COD.ABI  
03049

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Avellino	0025820645	615.423,35	616.000	576,65
2	Avellino B	0025820645	106.948,89	107.000	51,91
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			722.372,24	723.000	628,56

DENOMINAZIONE  
BANCA CARIME S.p.A.

COD.ABI  
03067

AMBITO		INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Canzano	E.T.R. S.p.A.	12158250154	469.154,32	470.000	845,88
2	Cosenza	E.T.R. S.p.A.	12158250154	1.163.326,19	1.164.000	673,81
3	Crotone	E.T.R. S.p.A.	12158250154	22.695,84	23.000	304,16
4	Reggio Calabria B	E.T.R. S.p.A.	12158250154	809.413,22	810.000	587,78
5	Vibo Valentia	E.T.R. S.p.A.	12158250154	572.771,54	573.000	228,46
6	Salerno	E.T.R. Esasioni Tributi S.p.A.	12158250154	497.413,17	498.000	386,83
7	Bari	S.E.S.I.T. Puglia S.p.A.	00265180729	2.766.835,41	2.767.000	164,59
8	Brindisi	S.E.S.I.T. Puglia S.p.A.	00265180729	836.064,32	837.000	935,68
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				7.137.673,01	7.142.000	4326,99

DENOMINAZIONE  
BANCA INTESA BCI

COD.ABI  
03069

AMBITO		INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Salerno	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	617.099,78	618.000	900,22
2	Canzano	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	128.519,64	129.000	480,36
3	Cosenza	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	1.164.184,68	1.165.000	895,32
4	Crotone	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	4.205,38	5.000	794,62
5	Reggio Calabria B	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	112.277,53	113.000	722,47
6	Vibo Valentia	Intesa Riscossione Tributi S.p.A.	12906320150	144.141,83	145.000	858,17
7	Alessandria Unico	CARALT S.p.A.	01427280068	784.234,95	785.000	765,05
8	Cremora	Banca Intesa BCI S.p.A.	00799968186	278,50	1.000	721,70
9	Alessandria ex B	CASET in Liquidazione	01321470062	14.568,99	15.000	431,01
10	Pescaia	ESATRI S.p.A.	09816500152	1.809.065,45	1.510.000	914,55
11	Loati	ESATRI S.p.A.	09816500152	298.634,38	300.000	365,62
12	Milano	ESATRI S.p.A.	09816500152	3.728.608,62	3.729.000	397,38
13	Pavia	ESATRI S.p.A.	09816500152	449.583,71	450.000	414,29
14	Varese	ESATRI S.p.A.	09816500152	2.171.528,79	2.172.000	471,21
15	Perugia	C. R. di Citta di Curtello S.p.A.	00147180541	482,92	1.000	517,08
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				11.128.334,95	11.138.000	9665,05

DENOMINAZIONE  
BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

COD.ABI  
03111

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	B. LOMBARDA S.P.A.	00285280176	402,88	1.000	592,12
2	B. LOMBARDA S.P.A.	00285280178	240,20	1.000	759,80
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			643,08	2.000	1.351,92

DENOMINAZIONE  
UNICREDITO

COD.ABI  
03135

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Unicredit	00343300370	2.797,06	3.000	202,94
2	Unicredit	00343300370	708,24	1.000	291,76
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			3.505,30	4.000	494,70

DENOMINAZIONE  
BANCA AGRICOLA MANTOVANA

COD.ABI  
05024

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	BAM Riscossioni S.p.A.	01566660203	1.229.590,28	1.230.000	409,72
2	Banca Agricola Mantovana S.p.a.	00141260206	3.912,41	4.000	87,59
3	PADANA RISC. S.p.A.	01566660204	551.260,72	552.000	739,28
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			1.784.763,41	1.786.000	1.236,59

DENOMINAZIONE  
BANCA ANTONIANA POP. VENETA

COD.ABI  
05040

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	B. Antoniana Popolare Veneta	02691680280	10.476,53	11.000	523,47
2	B. Antoniana Popolare Veneta	02691680280	161,45	1.000	836,55
3	B. Antoniana Popolare Veneta	02691680280	113,72	3.000	886,28
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			10.751,70	13.000	2.246,30

COD.ABI 05188  
 DENOMINAZIONE  
 BANCA POP. VERONA - NOVARA  
 CODICE FISCALE 00275580231  
 INTESTATARIO CONTO BANCARIO  
 B.P. Verona B. S. Gerolamo S. Prospero  
 IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO

AMBITO	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1 Ravenna	61,34	1.000	938,66
	61,34	1.000	938,66

COD.ABI 05216  
 DENOMINAZIONE  
 CREDITO VALTELLINESE  
 CODICE FISCALE  
 INTESTATARIO CONTO BANCARIO  
 RILENO S.p.A.  
 RILENO S.p.A.  
 RIPOVAL S.p.A.  
 IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO

AMBITO	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1 Como	793.972,60	794.000	27,40
2 Lecco	336.497,22	337.000	502,78
3 Sondrio	103.613,90	104.000	386,10
	1.234.083,72	1.235.000	806,28

COD.ABI 05228  
 DENOMINAZIONE  
 BANCA POPOLARE DI CREMA  
 CODICE FISCALE  
 INTESTATARIO CONTO BANCARIO  
 Banca Popolare Crema  
 IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO

AMBITO	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1 Cremona	10.195,63	11.000	804,37
	10.195,63	11.000	804,37

COD.ABI 05262  
 DENOMINAZIONE  
 BANCA POPOLARE PUGLIESE  
 CODICE FISCALE 02340100755  
 INTESTATARIO CONTO BANCARIO  
 SO.BA. RL.T. S.p.A.  
 IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO

AMBITO	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1 Lecce B	1.006.703,82	1.007.000	296,18
	1.006.703,82	1.007.000	296,18



AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Malta	05398	BANCA POPOLARE DEL MATERANO	00489220777	206.650,09	207.000	349,91
	TRIMAT S.p.A.				206.650,09	207.000	349,91
	IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO						

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Roggia B	05428	BANCA POPOLARE DI BARI	01666060718	731.420,73	732.000	579,27
	G.E.CAP. S.p.A.				731.420,73	732.000	579,27
	IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO						

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Bergamo	05428	BANCA POP. BERGAMO - CREDITO VARESIMO	00208220160	892,50	1.000	107,50
2	Bergamo			03099280176	621.664,52	622.000	375,48
	Bergamo Estense S.p.A.				622.557,02	623.000	442,98
	IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO						

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Reggio Emilia	05437	BIPOP - CARIRE	01960350353	518.458,72	519.000	541,28
	RISOSERVICE S.p.A.				518.458,72	519.000	541,28
	IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO						

DENOMINAZIONE  
BANCA POPOLARE DI CREMONA

COD. ABI  
05512

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Cremona	00918850199	426.000,30	427.000	999,70
	LO.SER.I S.p.A.		426.000,30	427.000	999,70
	IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				

DENOMINAZIONE  
BANCA POPOLARE DI MILANO

COD. ABI  
85584

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Forlì A	01594070714	533.994,95	534.000	5,05
	G.E.M.A. S.p.A.		533.994,95	534.000	5,05
	IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				

DENOMINAZIONE  
BANCA POPOLARE DI NOVARA

COD. ABI  
05608

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Benevento A	00109290031	79,000	79,000	833,82
2	Benevento B	00835710625	121,593,87	122,000	406,13
3	Benevento	01007958827	480,117,12	481,000	882,88
4	Asi ex B	01003800037	61,865,58	62,000	134,42
5	Asi Unico	01822130165	1.460,852,05	1.461,000	147,34
6	Biella Unico	01822130165	1.056,515,12	1.057,000	494,86
7	Imperia	01822130165	357,731,83	258,000	268,17
8	Novara Unico	01822130165	398,032,44	399,000	967,56
9	Savona	01822130165	432,411,84	433,000	588,16
10	Verbania Unico	01822130165	674,449,38	675,000	550,62
11	Vercelli Unico	01822130165	569,264,70	569,000	735,30
	IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO		5.590.000,12	5.590.000	5999,85

PROG. 30  
AMBITO

COD. ABI 05676  
DENOMINAZIONE  
BANCA POPOLARE DI SASSARI

INTESTATARIO CONTO BANCARIO

	AMBITO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Cagliari			01667270928	1.070.426,71	1.071.000	571,29
2	Nuoro			01667270928	262.088,60	263.000	911,40
3	Oristano			01667270928	40.630,36	41.000	362,74
4	Sassari			01667270928	308.691,67	309.000	304,33
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO					1.681.837,34	1.684.000	2160,76

PROG. 31  
AMBITO

COD. ABI 05704  
DENOMINAZIONE  
BANCA POPOLARE DI SPOLETO

INTESTATARIO CONTO BANCARIO

	AMBITO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Perugia			01959720549	7.442,56	8.000	357,44
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO					7.642,56	8.000	357,44

PROG. 32  
AMBITO

COD. ABI 05728  
DENOMINAZIONE  
BANCA POPOLARE DI VICENZA

INTESTATARIO CONTO BANCARIO

	AMBITO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Vicenza			00204010243	3.242,62	4.000	737,38
2	Milano			90294010243	915,28	1.000	84,22
3	Udine			01566000369	580.466,91	581.000	573,09
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO					564.624,81	586.000	1374,69

PROG. 33  
AMBITO

COD. ABI 05748  
DENOMINAZIONE  
BANCA POPOLARE DELL'ADRIATICO S.p.A.

INTESTATARIO CONTO BANCARIO

	AMBITO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	L'Aquila B			01206260661	6.054,99	7.000	945,01
2	Chieti			01141320687	908.720,91	909.000	279,09
3	Pescara B			01141320687	243.261,71	244.000	738,29
4	Teramo			01141320687	2.307,33	3.000	692,67
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO					1.160.344,94	1.163.000	2655,06

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Forlì	00183270005	18.538,72	19.000	441,28
C.R. Forlì			18.538,72	19.000	441,28
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO					

DENOMINAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO DI FORLÌ

COD. ABI  
06010

PROG.  
34

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	La Spezia	00057340119	1.339.915,22	1.340.000	84,78
C.R. La Spezia S.p.A.			1.339.915,22	1.340.000	84,78
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO					

DENOMINAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO LA SPEZIA

COD. ABI  
06030

PROG.  
35

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Bolzano	00152980215	468.905,74	469.000	94,26
Alto Adige Riscossioni S.p.A.			468.905,74	469.000	94,26
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO					

DENOMINAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO

COD. ABI  
06045

PROG.  
36

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Macerata	01377380421	3.452,61	5.000	547,39
2	Macerata	01860390430	342.553,98	343.000	446,02
3	Pesaro	01134730413	941.636,25	842.000	303,75
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			1.188.642,84	1.190.000	1.357,16

DENOMINAZIONE  
BANCA DELLE MARCHE S.p.A.

COD. ABI  
06055

PROG.  
37

COPIA TRATTA DA GAZZETTA UFFICIALE

DENOMINAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO PROV. VITERBO S.p.A

COD.ABI  
06065

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Viterbo	01262330564	489.847,93	490.000	152,07
	S.E.A.L. S.p.A.		489.847,93	490.000	152,07

IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO

DENOMINAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO ASCOLI PICENO

COD.ABI  
06080

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Ascoli Piceno A	0097670442	755,28	1.000	244,72
	C.di risparmio di Ascoli Piceno S.p.A.		755,28	1.000	244,72

IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO

DENOMINAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO DI CERTO S.p.A.

COD.ABI  
06115

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Ferrara	03208920387	1.910,33	2.000	89,67
	Cassa Risparmio Cerro		1.910,33	2.000	89,67

IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO

DENOMINAZIONE  
CASSA DI RISPARMIO DI CESENA

COD.ABI  
06120

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Fodi	02526170407	1.826,54	2.000	173,46
	C.R. Cesena		1.826,54	2.000	173,46

IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO

PROG. 42  
 COD. ABI 06150  
 DENOMINAZIONE CASSA RISPARMIO DI FERMO

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Ascoli Piceno B C.R. Fermo S.p.A.	00112540448	4.008,38	5.000	997,62
2	Ascoli Piceno SIPER S.p.A.	01422510444	403.818,27	404.000	181,73
IMPORTO TOTALE PER LAZIENDA DI CREDITO			407.826,65	409.000	1179,35

PROG. 43  
 COD. ABI 06155  
 DENOMINAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA S.p.A.

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Ferrara CASSA RISP. FERRARA S.p.A.	01208710382	1.586,15	2.000	413,85
2	Ferrara A CASSA RISP. FERRARA S.p.A.	01208710382	175,00	1.000	825,00
3	Ferrara SIPER S.p.A.	01128640388	409.435,59	410.000	564,41
IMPORTO TOTALE PER LAZIENDA DI CREDITO			411.196,74	413.000	1801,26

PROG. 44  
 COD. ABI 06160  
 DENOMINAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Firenze C.R.IT. S.p.A.	05141390482	2.542.510,81	2.543.000	489,19
2	Massa Carrara C.R.IT. S.p.A.	05141390482	108.843,37	109.000	156,63
IMPORTO TOTALE PER LAZIENDA DI CREDITO			2.651.354,18	2.652.000	645,82

PROG. 45  
 COD. ABI 06165  
 DENOMINAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO S.p.A.

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Perugia C.R. Foligno S.p.A.	00192110540	4.567,11	5.000	432,89
IMPORTO TOTALE PER LAZIENDA DI CREDITO			4.567,11	5.000	432,89

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Lucca	06200	CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA	04040991064	98.235,23	99.000	764,37
BIPELLE RISCOSSIONI S.p.A.					98.235,23	99.000	764,37
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO							

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Piacenza A	06230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	02113530745	25.228,32	26.000	771,66
2	Cremona	06230	CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA	02113530345	1.072,61	2.000	927,39
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO					26.300,93	28.000	1.699,05

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Parigi	03175	UNICREDITO	01951700549	8.529,51	9.000	470,49
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO					8.529,51	9.000	470,49

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	COD. ABI	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Pistoia B	06260	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA	00959650474	9.160,14	10.000	839,86
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO					9.160,14	10.000	839,86

COD. ABI 06270  
 DENOMINAZIONE  
 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA  
 CODICE FISCALE  
 CASSA DI RISPARMIO DI RAVENNA

PROG.	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
50	1	C.R. Ravenna	01188650397	8.920,45	9.000	79,85
	2	SORTI S.p.A.	01094020396	289.065,70	290.000	93,10
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				297.986,15	299.000	103,85

COD. ABI 06289  
 DENOMINAZIONE  
 CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A.  
 CODICE FISCALE  
 CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.A.

PROG.	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
51	1	C.R. Rieti S.p.A.	00942440578	139.035,86	140.000	96,14
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				139.035,86	140.000	96,14

COD. ABI 06285  
 DENOMINAZIONE  
 CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A.  
 CODICE FISCALE  
 CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.A.

PROG.	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
52	1	Cassa Risparmio di Rimini S.p.A. CARIM	00295680408	7.783,30	8.000	216,70
	2	CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	02025910403	530.098,87	531.000	901,13
	3	CO.RI.T. Rimini e Forlì-Cesena S.p.A.	02025910403	137.581,89	134.000	418,11
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				675.464,06	673.000	1535,94

COD. ABI 06305  
 DENOMINAZIONE  
 CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO  
 CODICE FISCALE  
 CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO

PROG.	AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
53	1	G.E.C. S.p.A.	02059408041	192.507,35	193.000	492,65
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO				192.507,35	193.000	492,65

DENOMINAZIONE  
UNICREDITO

COD. ABI  
03135

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Torino ex A	00773580014	87.356,33	88.000	443,67
2	AGOSTA B	00773580014	1.303,85	2.000	696,15
3	ex Esattoria Cooperativa di Fossano	00166910042	378,29	1.000	621,71
4	Mantova	05165540013	728.767,17	729.000	232,83
5	Modena	05165540013	585.039,86	586.000	960,14
6	Pordenone	05165540013	159.288,98	160.000	711,02
7	Treviso	05165540013	692,47	1.000	307,53
8	Belluno	05165540013	198.258,81	199.000	741,19
9	Treviso	05165540013	1.138.126,44	1.139.000	871,56
10	VDA	05165540013	314.916,15	315.000	83,85
11	Verona	05165540013	1.264.613,77	1.265.000	186,23
12	Vicenza	05165540013	2.157.839,44	2.158.000	160,56
13	Torino Unico	05165540013	6.205.885,58	6.206.000	114,42
14	Trento	05165540013	853.383,48	854.000	616,52
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			13.696.050,62	13.703.000	6949,38

DENOMINAZIONE  
ASSA DI RISPARMIO DI UDINE E PORDENONE

COD. ABI  
06340

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1	Udine	01752650307	41.320,03	42.000	679,97
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			41.320,03	42.000	679,97

PROG. 56  
 COD. ABI 06345  
 DENOMINAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1 Padova	GERICO S.P.A.	02413680270	1.274.118,95	1.235.000	881,05
2 Rovigo	GERICO S.p.A.	02413680770	991.445,23	993.000	554,77
3 Venezia	GERICO S.P.A.	02413680270	261.071,50	242.000	926,50
4 Bolzano	GERICO S.p.A.	02413680270	3.491.393,97	3.492.000	636,03
5 Cortina	GERICO S.P.A.	02413680270	709.202,16	710.000	297,14
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			6.727.232,51	6.731.000	3767,49

PROG. 57  
 COD. ABI 03135  
 DENOMINAZIONE UNICREDITO

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1 Verona	Caripena S.p.A. - ex. Istituto	02338580232	1.196,23	2.000	803,77
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			1.196,23	2.000	803,77

PROG. 58  
 COD. ABI 06380  
 DENOMINAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNALE NARINI S.p.A.

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1 Terzi	Esattoria Consorzio di Terzi	00623710351	7.385,36	8.000	614,64
2... Terzi	SE.R.I. S.p.A.	00553250536	99.150,56	100.000	849,44
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			106.535,92	108.000	1464,08

PROG. 59  
 COD. ABI 06906  
 DENOMINAZIONE BANCA REGIONALE EUROPEA

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT. EURO
1 Cuneo ex A.	GE.SER.I. S.p.A.	02084090042	1.048,10	2.000	951,90
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			1.048,10	2.000	951,90

DENOMINAZIONE  
BANCA DEL MONTE DI PARMA S.p.A.

COD. ABI  
06930

PROG.  
60

AMBITO	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARROT EURO
1	Fiorenza				
2	Parma	01770430344	133,87	1.000	866,13
	Parma	01770430344	25.440,94	26,000	359,06
J	Esattoria Comunale di Collecchio (Esatt. Calzolari Francesco)		1.593,67	2,000	409,33
	BUZZONETTI EMILIANA		0,00	0	0,00
	CALZOLARI ANNA MARIA	BZZ MLN 14L 53 1829R	0,00	0	0,00
	CALZOLARI CARLO	CLZ NMR 54M53 G337L	0,00	0	0,00
	CALZOLARI LUIGI	CLZ CRL 44C03 G337O	0,00	0	0,00
	CALZOLARI PAOLA	CLZ LGU 42D10 G337I	0,00	0	0,00
4	Parma	0369680345	327.696,96	328,000	303,04
IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO			334.865,44	337,000	2.114,56

TOTALE TITOLI IN EURO  
TOTALE ECCEDEXA IN EURO  
NUMERO BENEFICIARI

123.246,000  
100.640,39  
185

03A01430

**DECRETO 27 gennaio 2003.**

**Sospensione dell'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro di cui al decreto ministeriale n. 19778 dell'8 gennaio 2003, nei confronti di un assegnatario.**

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

- a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;
- b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;
- c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;
- d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, riducendolo a lire 2.400 miliardi, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate;

Visto il proprio decreto n. 19778 dell'8 gennaio 2003, con cui è stata disposta, in attuazione dell'art. 79 della citata legge n. 342 del 2000, l'emissione di una terza quota, relativa alla seconda delle annualità previste dalla predetta normativa, di certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2001 per nominali

125.246.000 euro, da assegnare ai soggetti, aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilità, indicati nell'elenco predisposto dall'Agenzia delle entrate e allegato al decreto medesimo;

Considerato che nel citato elenco risulta indicato, fra gli altri soggetti, la S.E.A.L. S.p.a., codice fiscale 01262330564, quale assegnataria di certificati di credito del Tesoro per l'importo di 490.000 euro con mandato a favore della Cassa di risparmio prov. Viterbo, codice ABI 06065;

Vista la nota n. 2003/8614 del 17 gennaio 2003 con la quale l'Agenzia delle entrate ha trasmesso copia di un provvedimento di ferme amministrativo emanato dall'ufficio di Viterbo della medesima Agenzia nei confronti della Società Esattoriale Alto Lazio (SEAL) S.p.a., con sede in Viterbo, via Monte Sacro n. 31, codice fiscale 01262330564, per l'importo di euro 3.285.341,52;

Considerata, pertanto, la necessità di sospendere l'assegnazione dei titoli alla citata società e, di conseguenza, ridurre del suddetto importo di 490.000 euro l'ammontare complessivo dell'emissione di cui al citato decreto ministeriale n. 19778 dell'8 gennaio 2003;

**Decreta:**

**Art. 1.**

L'assegnazione dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2008, emessi con il decreto ministeriale n. 19778 dell'8 gennaio 2003, citato nelle premesse, per le finalità di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e sospesa nei confronti della Società Esattoriale Alto Lazio (SEAL) S.p.a., con sede in Viterbo, via Monte Sacro n. 31, codice fiscale 01262330564, per i motivi indicati nelle premesse.

**Art. 2.**

In conseguenza di quanto disposto al precedente articolo, l'importo complessivo dell'emissione dei suddetti certificati di credito si riduce da 125.246.000 euro a 124.756.000 euro; il versamento all'entrata del bilancio statale del predetto importo di euro 124.756.000 avverrà, a modifica di quanto indicato nel citato decreto dell'8 gennaio 2003, con una quietanza di euro 124.655.511,68 e una di euro 100.488,32.

Restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, modalità di emissione e disposizioni di cui al citato decreto ministeriale n. 19778 dell'8 gennaio 2003.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale di bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 gennaio 2003

*Il Ministro: TREMONTI*

03A01431

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 gennaio 2003.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 1999 del settore industria (5° bando terremoto) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria della regione Umbria da agevolare con le economie risultanti da rinunce e revoche di progetti originariamente ammessi a contributo al bando medesimo.

### IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Vista la delibera del CIPE del 27 aprile 1995, e successive modifiche e integrazioni, con la quale sono state emanate le direttive per la concessione delle agevolazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto-legge citato;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, con effetto dalle domande di agevolazione presentate a decorrere dal 1997, dal decreto ministeriale del 31 luglio 1997, n. 319;

Visto il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e successive modifiche e integrazioni, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 234363 del 20 novembre 1997, n. 900043 del 5 febbraio 1998, n. 900070 del 23 febbraio 1998, n. 1065731 del 13 maggio 1998, n. 1067714 del 5 agosto 1998, n. 900033 del 22 gennaio 1999, n. 1029445 del 25 febbraio 1999 e n. 1039477 del 30 aprile 1999;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, con il quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande per la formazione delle graduatorie speciali relative alle aree disastrose delle regioni Marche e Umbria e, sentiti i commissari delegati per la protezione civile delle regioni stesse, i criteri di riparto delle risorse disponibili tra le graduatorie medesime in proporzione al fabbisogno di ciascuna di esse;

Visto il decreto ministeriale del 19 dicembre 1997 con il quale, sulla base delle specifiche proposte regionali, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 6-bis, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera a), numero 4 dello stesso regolamento;

Visto il proprio decreto del 16 luglio 1999 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative

ammisibili alle agevolazioni del bando-terremoto «industria» del 1999 e, tra queste, quella della regione Umbria;

Viste le note con le quali le seguenti imprese, inserite nella detta graduatoria in posizione non utile per la concessione delle agevolazioni, hanno rinunciato alle agevolazioni concedibili tramite scorrimento della graduatoria medesima:

Prog. 69626 Vetreria S. Rocco S.r.l.;

Prog. 69427 Elle Esse di Caprioci Nello & C. S.n.c.;

Prog. 61368 S.I.A.M.I. S.r.l.;

Prog. 69426 Metal Micanti S.n.c.;

Prog. 16777 Tecnometal di Mancinelli Rino & C. S.n.c.;

Prog. 69348 Francescano Liquori di Carli Marco D.I.;

Prog. 69307 Tulli Acque Minerali S.r.l.;

Prog. 69431 Derby di Rosati Alberto & C. S.n.c.;

Prog. 69605 Donati 2000 di Donati Giovanni & C. S.n.c.;

Prog. 61321 Lecablock Umbria S.r.l.;

Prog. 69030 Recchioni Sergio D.I.;

Vista la nota n. 51852 IV del 18 novembre 2002 della regione Umbria ed i successivi chiarimenti con i quali si conferma la destinazione delle risorse derivanti da economie per rinunce e/o revoche di progetti originariamente ammessi a contributo al bando-terremoto del settore «industria» del 1999 della legge n. 488/1992, per un importo complessivo di 7.678.862,03 euro, in favore dei progetti utilmente collocati nella relativa graduatoria e non agevolati o agevolati parzialmente, secondo l'ordine della graduatoria medesima;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

*Articolo unico*

1. Le iniziative inserite nella graduatoria della regione Umbria del 5° bando-terremoto «industria» del 1999, non agevolate o agevolate parzialmente in sede di formazione della graduatoria medesima ed interessate dallo scorrimento per l'assegnazione delle risorse derivanti da rinunce o revoche, tenuto conto di quelle che hanno rinunciato indicate nelle premesse, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.

2. Nell'indicazione delle predette iniziative si è tenuto conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, a carico delle predette risorse, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento.

Roma, 28 gennaio 2003

*Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO*

ALLEGATO

ELENCO DELLE INIZIATIVE INTERESSATE DALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DELLA REGIONE UMBRIA RELATIVE AL BANDO DEL SETTORE INDUSTRIA DEL 1999 (5° BANDO) A VALERE SULLE ECONOMIE RISULTANTI DA RINUNCE E REVOCHE

N.	POSIZ		Contr. Concedibile	NOTE
PROG.	GRAD	DITTA	(Euro)	
11858	176	FABER (GIAFLAMINIA)	252.412,73	(1)
69625	177	G.F. DI FLORITELLI GIUSEPPE E C.	494.053,00	
69208	180	CAPOCCIA FORTUNATO	60.332,50	
69483	181	MENGHINI DI MENGHINI MARCELLO E DANIELA	200.271,66	
69422	182	COLACEM	381.640,98	
42694	183	AZIENDA CASEARIA F.LLI CAPONERA	309.626,24	
69659	185	SENSI & C.	496.470,02	
55368	188	S.M.A.T. DI SCHIANO MARCO, ROBERTO E SIRIO	172.460,48	
69368	188	COLORIFICIO MARIOTTI DI SERGIO E NADIA	150.662,23	
69469	189	LUGI VITALI	214.908,04	
69060	190	BARTOLUCCI ANNA RITA	118.495,88	
69962	191	SUPER CANALI DI MORELLI ALVARO	286.478,64	
69439	193	E.D.A. SYSTEM DI ROSATI E CAMILLETI	51.139,58	
69255	194	NOEMI CERAMICHE	42.101,58	
69346	196	S.R.T. - STUDIO RILIEVI TOPOGRAFICI DI MESSINA LUIGI E C.	31.157,85	
61570	197	GRAZIA CONFEZIONI	87.786,68	
69206	199	T.G.T. TRATTAMENTI GALVANICI TREVÌ DI CAROCCI S. E MARIANI M.	215.331,54	
17315	200	CIMARELLI G.&C.	36.813,04	
69293	201	FABIP DI ANTONIACCI C. & C.	124.910,28	
69425	202	FRONCUTI LUCIO	85.737,62	
69436	204	FALEGNAMERIA DI SCACARONI ENZO E C.	101.204,90	
57732	205	PASTIFICIO ETRUSCO	681.174,26	
69608	206	M.I.A.L. DEI FRATELLI MASSINI	324.014,72	
69500	207	MIFA DEL CAV. ARSENIO BORGHINI & C.	148.367,73	
69242	208	OFFICINE DI TREVÌ DI FIORETTI E C.	84.203,14	
69621	209	CASTELLANI CLAUDIO	274.637,70	
61322	210	MERENDONI VITTORIO	43.888,50	
69804	211	SULPOL	218.326,98	
69039	212	FORTUNATI ALFONSO DI FORTUNATI DANILÒ - TARTUFI FRESCHI E CONSERVATI	324.779,10	
69194	213	B.D.G.	449.147,07	
69401	214	ITALTRAP	37.102,26	
61339	215	UMBRINOX DI BARBONI OTTAVIANO	95.079,72	
69536	216	S.I.T.E.M.	948.536,13	(2)

(1) Saldo per iniziativa già agevolata.

(2) Agevolata parzialmente per esaurimento delle risorse attribuibili.

03A01273

**MINISTERO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 13 gennaio 2003.

Modalità relative alla misura della riduzione dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici.

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che per quanto riguarda modalità e termini di presentazione delle domande e obblighi di comunicazione dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensione sociale di cui alla citata legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto di dover disciplinare la misura della riduzione dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunità con retta a carico di enti pubblici;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolare di assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui sia ricoverato in istituti o comunità con retta a totale carico di enti pubblici, percepisce il predetto assegno sociale, in misura ridotta del 50%.

2. Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunità sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari:

in misura pari o superiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto nella misura intera;

in misura inferiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo viene corrisposto in misura ridotta del 25%.

Art. 2.

1. Al fine della corresponsione dell'assegno sociale nella misura di cui al precedente art. 1, l'interessato dovrà produrre idonea documentazione, rilasciata dall'istituto o comunità presso cui è ricoverato che attesti l'esistenza e l'entità del contributo a carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003.

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
**MARONI**

*Il Ministro  
dell'economia e delle finanze*  
**TREMONTI**

03A01474

DECRETO 13 gennaio 2003.

Modalità e termini per il conseguimento dell'indennità *una tantum* ai superstiti, ai sensi dell'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DI CONCERTO CON

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto l'art. 1, commi 19 e 20 della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Visto l'art. 3, comma 6, della predetta legge n. 335;

Visti l'art. 13, sub-art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo sostituito dall'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e l'art. 4 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

Visti l'art. 3 comma 2, della legge 20 dicembre 1958, n. 55 e l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 1, comma 20, le modalità ed i termini per il conseguimento dell'indennità *una tantum* ai superstiti devono essere determinate con decreto interministeriale;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità *una tantum*, di cui all'art. 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335, spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema di calcolo contributivo.

Art. 2.

L'indennità *una tantum* di cui all'art. 1 del presente decreto compete ai superstiti:

per i quali non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;

che non hanno diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;

che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'art. 3, comma 6, della citata legge n. 335 del 1995, alla data del decesso dell'assicurato.

Art. 3.

L'indennità *una tantum* viene erogata, ai superstiti di cui all'art. 2, nell'importo corrispondente all'ammontare mensile dell'assegno sociale, in vigore alla data di decesso dell'assicurato, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato stesso.

Per i periodi inferiori all'anno, la predetta indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.

Art. 4.

L'indennità *una tantum* viene liquidata a domanda, da presentarsi ai competenti enti gestori delle forme di previdenza obbligatoria, sostitutiva ed esclusiva, negli ordinari termini prescrizionali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 gennaio 2003

*Il Ministro del lavoro  
e delle politiche sociali*  
MARONI

*Il Ministro  
dell'economia e delle finanze*  
TREMONTI

03A01475

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 20 dicembre 2002.

Sospensione del decreto ministeriale 8 febbraio 2002 concernente norme di applicazione del regolamento CE n. 2571/97, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

## IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto 8 febbraio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 28 giugno 2002, concernente «norme di applicazione del regolamento CE n. 2571/97, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 198 del 24 agosto 2002;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, relativo alla soppressione dell'Aima e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, contenente disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 2001, n. 381, contenente disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'ente irriguo umbro-toscano;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, contenente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, ed in particolare l'art. 4, comma 3;

Vista la richiesta formulata dagli assessori all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano formulata nella riunione del Comitato tecnico permanente dell'11 dicembre 2002;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di sospensione del decreto ministeriale 8 febbraio 2002;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 19 dicembre 2002;

Decreta:

*Articolo unico*

1. L'applicazione del decreto ministeriale 8 febbraio 2002 è sospesa.

2. Ai fini dell'applicazione del regolamento CE n. 2571/97 restano in vigore le norme emanate con

decreto ministeriale 25 maggio 1992 ed integrate con circolare del Ministero per le politiche agricole n. 1 del 9 gennaio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

*Il Ministro:* ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2003  
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive,  
registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 63

03A01494

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 4 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese.

IL DIRETTORE REGIONALE  
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 392, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 392, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 31 dicembre 2002 per completamento operazioni contabili;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Varese in data 31 dicembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 4 febbraio 2003

*Il direttore regionale:* ORSI

03A01643

PROVVEDIMENTO 18 dicembre 2002.

Autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del Servizio nazionale di riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Rieti dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. alla SE.R.I.T. Rieti S.p.a. (Servizio riscossione tributi Rieti S.p.a.).

IL DIRETTORE  
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto concessorio.

1.1. È autorizzato il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione del Servizio di riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Rieti dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. alla SE.R.I.T. Rieti S.p.a. (Servizio riscossione tributi Rieti S.p.a.).

1.2. Il trasferimento della titolarità avrà efficacia dalla data stabilita dalle parti, a condizione che le stesse ne diano comunicazione all'Agenzia delle entrate - Direzione centrale amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni, mediante raccomandata a.r., e che la SE.R.I.T. Rieti S.p.a., entro trenta giorni dalla predetta data, provveda alla voltura a proprio nome

della cauzione in essere prestata dalla CARIPLO S.p.a. a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### Motivazioni.

Il presente atto è stato predisposto a seguito all'istanza pervenuta dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. (di seguito CARIRI S.p.a.), volta ad ottenere l'autorizzazione al trasferimento della titolarità del rapporto di concessione attualmente gestito nell'ambito territoriale della provincia di Rieti, ai sensi dell'art. 57, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

La costituzione della società SE.R.I.T. Rieti S.p.a. (Servizio riscossione tributi Rieti S.p.a.) è stata autorizzata dalla Banca d'Italia in data 26 novembre 2002 e si inquadra nell'ambito di un progetto, già previsto dalla controllante Holding IntesaBci Centro S.p.a., di ristrutturazione e razionalizzazione dell'attività svolta dalla CARIRI S.p.a., tendente a separare l'attività prettamente bancaria da quella della riscossione dei tributi, attraverso il passaggio di tale servizio da una gestione in forma diretta, da parte della banca, ad una gestione in forma societaria.

La SE.R.I.T. Rieti S.p.a. è una società per azioni costituita il 29 novembre 2002, avente per oggetto sociale la gestione in concessione del servizio di riscossione dei tributi, dei compiti connessi o complementari indirizzati anche al supporto sia delle attività tributarie e di gestione patrimoniale degli enti creditori diversi dallo Stato, sia delle altre attività di riscossione ad essi attribuite dalla legge.

Il capitale sociale della SE.R.I.T. Rieti S.p.a., interamente sottoscritto e versato, è pari a € 2.600.000, suddiviso in 100.000 azioni del valore nominale di € 26 ciascuna detenute al 100% dalla CARIRI S.p.a., e risulta, pertanto, conforme ai requisiti previsti dagli articoli 2, comma 2, e 57, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Relativamente alle condizioni tecniche di cui all'art. 2, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999, con il trasferimento della titolarità del rapporto di concessione, permangono le condizioni idonee a garantire lo svolgimento del servizio di riscossione, in quanto alla SE.R.I.T. Rieti S.p.a. viene conferito, da parte della CARIRI S.p.a., il ramo d'azienda relativo all'attività oggetto di concessione.

La fattispecie delineata, quindi, è pienamente riconducibile all'ipotesi disciplinata dalla normativa di riferimento e, pertanto, con il presente provvedimento si dispone l'autorizzazione al trasferimento della titolarità della concessione, per la residua durata, dalla Cassa di Risparmio di Rieti S.p.a. alla SE.R.I.T. Rieti S.p.a.

#### Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative al trasferimento della titolarità della concessione: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 57, comma 3).

Disposizioni relative ai requisiti per l'affidamento in concessione del servizio nazionale della riscossione: decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 2).

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera b).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1); statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Roma, 18 dicembre 2002

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

03A01446

## AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 20 dicembre 2002.

Approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003.

### L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 20 dicembre 2002;

Presieduta dal prof. Giuseppe Tesaurò;

Presenti tutti i componenti;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto l'art. 10, comma 7, della stessa legge;

Visti gli articoli 4 e 9 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità entrato in vigore il 1° marzo 2000, così come modificati ed integrati dalla delibera dell'Autorità del 12 dicembre 2002;

Ritenuto opportuno istituire un fondo di riserva straordinario nel quale iscrivere la quota di avanzo di amministrazione utilizzabile per sopperire ai fabbisogni di spesa degli esercizi del bilancio pluriennale successivi al primo, il cui finanziamento a legislazione vigente risulti deficitario;

Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti;

Delibera

di approvare il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 20 dicembre 2002

Il presidente: TESAURÒ

Il segretario generale: CICONÈ

ALLEGATO

**AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO**  
**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 (importi in €/migliaia)**

TITOLO, CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'esercizio in corso	Previsioni di competenza per l'anno di cui è riferita il bilancio		TOTALI
			in aumento	in diminuzione	
		17.482,40			
	Avanzo di amministrazione al 31.12.2001	17.482,40	0,00	770,00	16.712,40
	Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2002				
I	<b>ENTRATE CORRENTI</b>				
I	Vendita di beni e servizi	0,00			0,00
	Totale categoria I	0,00	0,00	0,00	0,00
II	<b>Trasferimenti</b>				
103	- Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32)	25.823,00	0,00	2.525,00	23.298,00
	Totale categoria II	25.823,00	0,00	2.525,00	23.298,00
III	<b>Redditi Patrimoniali</b>				
106	- Interessi attivi	750,00	0,00	400,00	350,00
	Totale categoria III	750,00	0,00	400,00	350,00
IV	<b>Entrate diverse</b>				
109	- Recupero, rimborsi e proventi diversi	150,20	0,00	0,20	150,00
	Totale categoria IV	150,20	0,00	0,20	150,00
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	<b>26.723,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.925,20</b>	<b>23.798,00</b>

TIT. CAT. CAP.		DENOMINAZIONE		Previsioni definite fine dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento      In diminuzione	TOTALI
II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
V		Alienazione dei beni patrimoniali		0,00	0,00	0,00
		Totale categoria V		0,00	0,00	0,00
VI		Prelievo dai fondi speciali		0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VI		0,00	0,00	0,00
III		PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI		0,00	0,00	0,00
VII		Partite di giro e contabilità speciali				
	112	- Recupero anticipazioni al cassiere		180,80	19,20	200,00
	113	- Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al perso...a di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenute d'acconto su emolumenti diversi.		7.753,40	1.036,60	8.800,00
		Totale categoria VII		7.944,20	1.055,80	9.000,00
		TOTALE TITOLO III		7.944,20	1.055,80	9.000,00

DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
		in aumento	in detrazione	
		VARIAZIONI		
<b>I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>			
	Spese per il funzionamento degli organi istituzionali			
101	- Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	1.400,00	70,00	1.470,00
102	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	450,00	20,00	470,00
104	- Rimborsi spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità	113,50	16,40	130,00
	<b>Totale categoria I</b>	<b>1.963,50</b>	<b>106,40</b>	<b>2.070,00</b>
<b>II</b>	<b>Personale in attività di servizio</b>			
107	- Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresa si oneri riflessi	10.000,00	500,00	10.500,00
108	- Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità	2.700,00	200,00	2.900,00
110	- Compensi per lavoro straordinario al personale	350,00	50,00	400,00
113	- Indennità e rimborso spese di missione al personale	671,40	28,60	700,00
114	- Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie	330,00	70,00	400,00
	<b>Totale categoria II</b>	<b>14.051,40</b>	<b>848,60</b>	<b>14.900,00</b>
<b>III</b>	<b>Personale in quiescenza</b>			
115	- Quota annua trattamento di inabilità e caso morte	p.m.	p.m.	p.m.
116	- Quota annua Trattamento di Fine Rapporto	1.094,60	115,40	1.200,00
117	- Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni	361,50	18,50	380,00
118	- Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione	0,00	0,00	0,00
119	- Quote di contribuzione progressiva da versare al fondo Pensioni	200,00	0,00	200,00
	<b>Totale categoria III</b>	<b>1.646,10</b>	<b>133,90</b>	<b>1.580,00</b>

IV. DAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Provisioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
			in aumento	In diminuzione	
		VARIAZIONE			
IV	Acquisto di beni e servizi				
120	- Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto)	60,00	20,00	0,00	80,00
121	- Compensi e rimborsi per perizie, incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi	385,90	114,10	0,00	500,00
122	- Canoni di locazione	2.445,60	154,40	0,00	2.600,00
123	- Spese per la manutenzione ordinaria, riparazione ed adattamento dei locali, installazione e manutenzione impianti tecnici, elettronici, di sicurezza e prevenzione. Manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi. Assistenza tecnica per i sistemi informatici	457,64	42,40	0,00	500,04
124	- Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico	425,56	24,40	0,00	449,96
125	- Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolta di legislazione e giurisprudenza, pubblicazioni per gli uffici e illegalure. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità	142,10	7,90	0,00	150,00
126	- Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni	407,10	92,90	0,00	500,00
127	- Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico	168,20	11,80	0,00	180,00
128	- Spese per canone fornitura energia elettrica e manutenzione relativo impianto, spese per canone fornitura acqua e manutenzione impianto idrico, spese per riscaldamento, condizionamento d'aria dei locali e per la manutenzione del relativo impianto; spese per la manutenzione degli ascensori, spese per la pulizia dei locali, traslocchi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	500,00	30,00	0,00	530,00
129	- Spese telefoniche, telegrafiche e postali	205,60	24,40	0,00	230,00

III. CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
			in aumento	in diminuzione	
VARIAZIONI					
130	- Spese casuali	5,20	0,00	0,20	5,00
131	- Spese di rappresentanza	20,60	0,00	0,60	20,00
132	- Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari	172,30	7,70	0,00	180,00
133	- Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni	268,40	0,00	188,40	80,00
134	- Vigilanza locali	300,00	20,00	0,00	320,00
135	- Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa	154,90	0,00	44,90	110,00
136	- Premi di assicurazioni diverse	227,80	0,00	47,80	180,00
137	- Acquisto di vestirio e divise	5,00	5,00	0,00	10,00
138	- Prestazioni di servizi resi da terzi	229,90	0,10	0,00	230,00
139	- Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori	50,00	50,00	0,00	100,00
140	- Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati	0,00	50,00	0,00	50,00
Totale categoria IV		6.631,80	655,10	281,90	7.005,00
V					
Trasferimenti					
147	- Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione progresso	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale categoria V		3,00	0,00	0,00	0,00
VI					
Somme non attribuibili					
150	- Fondo di riserva	1.531,70	0,00	431,70	1.100,00
151	- Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P.	1.050,00	100,00	0,00	1.150,00
152	- Rimborsi a terzi per somme non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00

TIT. CAT. CAP.		DENOMINAZIONE		Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio	TOTALI
				VARIAZIONI		
				In aumento	In diminuzione	
153		- Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autonità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali		0,00	8.000,00	8.000,00
154		- Fondo di riserva straordinario		0,00	3.073,90	3.073,90
155		- Somme accantonate in attuazione del D.L. 194/2002 e del D.M. economia e finanze del 29.11.2002		0,00	1.031,50	1.031,50
		Totale categoria VI		2.581,70	12.205,40	14.355,40
		TOTALE TITOLO I		26.874,60	13.949,40	39.910,40
II		SPESE IN CONTO CAPITALE				
VII		Costituzione di fondi		0,00	0,00	0,00
161		- Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza		0,00	0,00	0,00
		Totale categoria VII		0,00	0,00	0,00
VIII		Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche				
170		- Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete, Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi.		558,40	0,00	558,40
171		- Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca		69,10	30,90	100,00
		Totale categoria VIII		627,50	30,90	600,00

TIT. CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio	VARIAZIONI		TOTALI
				In aumento	In diminuzione	
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	<b>627,50</b>	<b>30,90</b>	<b>58,40</b>		<b>600,00</b>
III	<b>PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>					
IX	Partite di giro e contabilità speciali					
180	- Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione	180,80	19,20	0,00		200,00
181	- Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenute d'acconto operate su emolumenti diversi	7.763,40	1.036,60	0,00		8.800,00
	<b>Totale categoria IX</b>	<b>7.944,20</b>	<b>1.055,80</b>	<b>0,00</b>		<b>9.000,00</b>
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	<b>7.944,20</b>	<b>1.055,80</b>	<b>0,00</b>		<b>9.000,00</b>
	<b>RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI</b>					
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
	- Categoria I - Vendita di beni e servizi	0,00	0,00	0,00		0,00
	- Categoria II - Trasferimenti	25.823,00	0,00	2.525,80		23.298,00
	- Categoria III - Redditi patrimoniali	750,00	0,00	400,00		350,00
	- Categoria IV - Entrate diverse	150,20	0,00	0,20		150,00

DENOMINAZIONE		TOTALI	
TIT. CAT. CAP.	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio	
		VARIAZIONI In aumento	In diminuzione
	26.723,20	0,00	2.925,20
			23.798,00
<b>TITOLO I - SPESE CORRENTI</b>			
	1.963,60	106,40	0,00
- Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali	14.951,40	848,60	0,00
- Categoria II - Personale in attività di servizio	1.646,10	133,90	200,00
- Categoria III - Personale in quiescenza	6.631,80	656,10	281,90
- Categoria IV - Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00
- Categoria V - Trasferimenti	2.581,70	12.205,40	431,70
- Categoria VI - Somme non attribuibili			
	26.874,60	13.849,40	913,60
			39.910,40
<b>RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
	0,00	0,00	0,00
- Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali	0,00	0,00	0,00
- Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali			

DENOMINAZIONE	Previsioni definitive dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio		TOTALI
		in aumento	in diminuzione	
<b>TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE</b>				
- Categoria VII - Costituzione di fondi	0,00	0,00	0,00	0,00
- Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecniche scientifiche	627,50	30,90	58,40	600,00
<b>Totale titolo II</b>	<b>627,50</b>	<b>30,90</b>	<b>58,40</b>	<b>600,00</b>
<b>RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI</b>				
<b>PER LE ENTRATE</b>				
Titolo III	7.944,20	1.055,80	0,00	9.000,00
- Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali				
<b>Totale titolo III</b>	<b>7.944,20</b>	<b>1.055,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>PER LE USCITE</b>				
Titolo III				
- Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali	7.944,20	1.055,80	0,00	9.000,00

TIT. CAT. CAP.	DENOMINAZIONE	Previsioni definitivamente dell'anno in corso	Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio	VARIAZIONI		TOTALI
				in aumento	in diminuzione	
	<b>RIEPILOGO</b>					
		7.944,20	1.055,80	0,00	0,00	9.000,00
	<b>Totale titolo III</b>					
	<b>ENTRATE</b>					
	Titolo I - Entrate correnti	26.723,20	0,00	2.925,20		23.798,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00		0,00
	Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	7.944,20	1.055,80	0,00		9.000,00
	<b>Totale delle entrate</b>	34.667,40	1.055,80	2.925,20		32.798,00
	Avanzo di amministrazione pregresso	17.482,40	0,00	770,00		16.712,40
	<b>Totale disponibilità finanziarie</b>	52.149,80	1.055,80	3.695,20		49.510,40
	<b>SPESE</b>					
	Titolo I - Spese correnti	26.874,60	13.949,40	913,60		39.810,40
	Titolo II - Spese in conto capitale	677,60	30,90	58,40		600,00
	Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali	7.944,20	1.055,80	0,00		9.000,00
	<b>Totale delle spese</b>	35.446,30	15.036,10	972,00		49.510,40

COPPIA TRATTA DA GUNTEL

GARANZIA PUBBLICA ONLINE

03A01192

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

#### Cambi del giorno 10 febbraio 2003

Dollaro USA .....	1,0808
Yen giapponese .....	130,23
Corona danese .....	7,4323
Lira Sterlina .....	0,66140
Corona svedese .....	9,1594
Franco svizzero .....	1,4658
Corona islandese .....	83,48
Corona norvegese .....	7,4625
Lev bulgaro .....	1,9539
Lira cipriota .....	0,58015
Corona cecca .....	31,775
Corona estone .....	15,6466
Fiorino ungherese .....	246,28
Litas lituano .....	3,4525
Lat lettone .....	0,6241
Lira maltese .....	0,4208
Zloty polacco .....	4,1687
Leu romeno .....	35513
Tallero sloveno .....	231,2050
Corona slovacca .....	42,156
Lira turca .....	1781000
Dollaro australiano .....	1,8230
Dollaro canadese .....	1,6458
Dollaro di Hong Kong .....	8,4296
Dollaro neozelandese .....	1,9580
Dollaro di Singapore .....	1,8921
Won sudcoreano .....	1288,85
Rand sudafricano .....	9,0666

*N.B.* — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

03A01753

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

### Riconoscimento della personalità giuridica all'associazione «Fondo formazione PMI», in Roma

Con decreto ministeriale n. 12/I/2003 del 21 gennaio 2003 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata riconosciuta la personalità giuridica all'associazione «Fondo formazione PMI», con sede in Roma, via della Colonna Antonina n. 52.

03A01642

## COMUNE DI BORGOFRANCO SUL PO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Borgofranco sul Po (provincia di Mantova) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(*Omissis*).

Di fissare le aliquote I.C.I., per l'anno 2003, come segue:

1) abitazione principale e sua pertinenza (quest'ultima se dichiarata e classificata C6): 5,5 per mille, considerando abitazione principale:

a) quella in cui il soggetto passivo dimora abitualmente ed ha la propria residenza anagrafica;

b) quella posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in case di riposo a seguito di ricovero permanente;

2) immobili appartenenti alle categorie B, C, D: 5,5 per mille;

3) terreni agricoli: 5,5 per mille;

4) aree fabbricabili: 5,5 per mille;

5) fabbricati appartenenti alla cat. A non locati (cioè i fabbricati ad uso abitazione, esclusa l'abitazione principale): 7,0 per mille;

6) fabbricati appartenenti alla cat. A locati (cioè i fabbricati ad uso abitazione, esclusa l'abitazione principale, purché venga presentata autodichiarazione o contratto d'affitto): 5,5 per mille.

Di fissare la detrazione per abitazione principale, per l'anno 2003 (rapportata ai mesi di possesso ed al numero degli aventi diritto) in € 103,29.

(*Omissis*).

03A01097

## COMUNE DI CAPRALBA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Capralba (provincia di Cremona) ha adottato il 30 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(*Omissis*).

Di confermare dal 1° gennaio 2003, l'aliquota I.C.I. del 5 per mille e le agevolazioni concesse, così come già determinate con delibera del Cc n. 2 in data 25 febbraio 2000 e qui di seguito integralmente riportate:

1. Di applicare una detrazione di € 154,94 inclusa quella prevista per legge in € 103,29 e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta, alle persone ultra sessantenni (alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento dell'imposta) proprietarie, ovvero titolari di diritto di usufrutto, uso ad abitazione di unità unica immobiliare adibita ad abitazione principale, così come definito dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 ed avente le caratteristiche previste per le categorie catastali A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6, e con reddito lordo, riferito al nucleo familiare risultante dalla documentazione anagrafica, non superiore a € 9.812,58 elevato a € 13.272,94, se il coniuge è a carico. Tali limiti di reddito sono elevati di un ulteriore milione per ogni altro familiare a carico o nullatenente; i richiedenti non dovranno risultare titolari di altri diritti di proprietà o di usufrutto di beni immobili diversi da quanto oggetto della riduzione.

(*Omissis*).

3. Di dare atto che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale di godimento ed i suoi familiari, dimorano abitualmente.

4. Di stabilire che il contribuente dovrà presentare apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione (in carta semplice):

certificato catastale relativo all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

copia mod. 730 o 740 o mod. 101 o mod. 201 dei componenti il nucleo familiare;

altra eventuale documentazione idonea a fornire notizie sulle particolari condizioni socio-economiche della famiglia;

atto notorio con il quale si dichiara sotto la propria responsabilità di essere proprietari/usufruttuari della sola casa di abitazione.

(Omissis).

03A01098

## COMUNE DI CAVACURTA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cavacurta (provincia di Lodi) ha adottato il 14 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di rettificare il proprio atto n. 89 del 16 novembre 2002 per l'anno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2003, l'aliquota I.C.I. come segue:

aliquota ridotta 6 per mille con detrazione d'imposta pari a € 103,29 per i possessori di abitazione principale e relative pertinenze;

aliquota ordinaria 7 per mille per i possessori di seconda abitazione, terreni agricoli e per tutti gli altri immobili;

(Omissis).

AVVERTENZA:

La presente deliberazione rettifica quella già pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 21 gennaio 2003, pag. 59, prima colonna.*

03A01099

## COMUNE DI CAVRILAGO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cavriago (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 19 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire come segue le aliquote a valere per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta Comunale sugli Immobili:

a) aliquota ordinaria nella misura del 6,5 per mille;

b) aliquota ridotta, nella misura del 6 per mille, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, cioè quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente e sue pertinenze, intendendosi come tali le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2 e C/7 (limitatamente ad una cantina o ad una soffitta o una tettoia) le unità immobiliari C/6 (per non più di due garage) destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale;

c) aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille per le abitazioni sfitte: intendendosi come tali le abitazioni non occupate dal proprietario o dai suoi familiari, non siano locate a terzi, siano prive di allacciamenti attivi alle utenze idriche ed elettriche e non siano dotate dell'arredo indispensabile per la residenza. Si escludono le abitazioni realizzate per la vendita da imprese edili in attesa di essere vendute;

2) di fissare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale;

3) di estendere la possibilità di usufruire della detrazione di € 103,29 e della aliquota ridotta nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata e che essi risultino residenti nel comune;

4) di estendere l'applicazione dell'aliquota ridotta anche nei seguenti casi:

4.a unità immobiliari, che risultavano non locate e vuote, locate con contratto registrato a partire dal 1° gennaio 2003 ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

4.b unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti di 1° grado (figli/genitori - genitori/figli);

5) di andare ad applicare la riduzione del 50% di imposta I.C.I. dovuta per l'anno 2003 al soggetto passivo qualora ricorrano le seguenti condizioni:

A) Pensionati:

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioè cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C/2 o C/6 o C/7;

aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data del 1° gennaio 2003;

essere in condizione non lavorativa e con reddito complessivo lordo non superiore a € 12.911,43 riferito all'anno 2002. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da un unico componente, il reddito complessivo lordo non può essere superiore a € 10.329,14 annui.

L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno al diritto della riduzione d'imposta.

Inoltre:

l'applicazione di tale riduzione richiede che gli altri eventuali componenti del nucleo familiare non possiedano altri fabbricati in tutto il territorio nazionale;

nel caso in cui l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da parte di più soggetti comproprietari, ognuno di questi, per godere della riduzione deve essere in possesso dei requisiti di cui sopra.

B) Famiglie numerose:

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioè cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C/2 o C/6 o C/7;

il nucleo familiare deve essere formato da 3 o più figli minori o in condizioni non lavorative al 1° gennaio 2003, come da stato di famiglia;

il reddito complessivo riferito all'anno 2002 non superiore a € 30.987,42 lordi nel caso di 5 componenti, poi si aggiungono per ogni altro componente € 7.746,86 annui lordi.

L'assenza di una delle suddette condizioni fa venir meno il diritto di riduzione.

C) Nucleo familiare in condizioni bisognose:

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioè cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C/2 o C/6 o C/7;

nucleo familiare formato da un solo genitore con un figlio minore o in condizioni non lavorative, con reddito complessivo lordo non superiore a € 13.944,34 annui lordi riferite all'anno 2002 (comprensivo anche dei redditi esenti ai fini IRPEF) per ogni ulteriore figlio minore o in condizioni non lavorative si aggiungono € 6.713,94 annui lordi;

D) Famiglie con componenti portatori di handicap (ai sensi e per gli effetti della legge 5 febbraio 1992, n. 104):

possesso del solo appartamento appartenente alla categoria catastale da A/2 a A/6 abitato quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso od abitazione, il contribuente non deve avere nessuna altra proprietà immobiliare in tutto il territorio nazionale. Per altre proprietà immobiliari non si intendono le pertinenze immobiliari accatastate come: C/6 (garage) - C/2 (magazzino - locale deposito cioè cantine) - C/7 (tettoia chiusa o aperta), nel caso di multiproprietà l'effettiva disponibilità di un solo C/2 o C/6 o C/7;

il reddito complessivo riferito all'anno 2002 non deve essere superiore a € 18.076,00 annui lordi se la famiglia è composta di 2 persone, si aggiungono poi € 7.746,86 annui lordi per ogni componente oltre i 2.

L'assenza di una delle condizioni fa venir meno il diritto alla riduzione d'imposta.

6) Di poter usufruire della detrazione di € 103,29 nel caso di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero e della riduzione del 50% dell'imposta I.C.I. dovuta di cui al punto 3) lettere A/B/C/D previa presentazione di specifica domanda dell'interessato comprovante il possesso dei requisiti richiesti; analogamente per poter usufruire della aliquota ridotta al 6 per mille per le unità immobiliari locate con contratto registrato di cui al punto 4.a, occorre presentare apposita comunicazione indicante gli estremi della registrazione.

Sia la domanda che la comunicazione dovranno pervenire al comune entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione I.C.I.

(Omissis).

03A01100

## COMUNE DI CERRETO CASTELLO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cerreto Castello (provincia di Biella) ha adottato il 19 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di aumentare, per l'anno 2003, l'aliquota della imposta comunale sugli immobili, nella misura unica del 5,40 per mille;

2. Di confermare in € 103,29 la detrazione prima casa;

(Omissis).

03A01101

## COMUNE DI COSTABISSARA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Costabissara (provincia di Vicenza) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta I.C.I. e le detrazioni nella misura seguente:

aliquota generale: sette per mille;

aliquota abitazione principale: cinque per mille;

aliquota terreni agricoli: sei per mille;

aliquota per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado: cinque per mille;

aliquota per immobili locati con contratto registrato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 431 del 9 dicembre 1998: cinque per mille.

2. Di applicare l'aliquota ridotta al quattro per mille e la detrazione di € 258,00 alle abitazioni principali dei nuclei familiari ricadenti nelle seguenti fattispecie:

abitazione occupata da nucleo familiare con reddito complessivo costituito esclusivamente da pensione sociale oppure da pensioni non superiori alla pensione minima I.N.P.S. erogata a lavoratori dipendenti;

abitazione occupata da vedova o vedovo, con figli a carico, che percepisca esclusivamente pensione di reversibilità;

abitazione occupata da nucleo familiare convivente con persona handicappata (ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), con invalidi al cento per cento, con anziani non autosufficienti, la cui condizione sia certificata da parte degli organi competenti;

abitazione occupata da nucleo familiare nel quale vi siano almeno quattro figli conviventi avente un reddito complessivo massimo annuale non superiore a € 50.000,00.

Il diritto alle agevolazioni sopra descritte si ottiene presentando una autocertificazione all'ufficio tributi entro i termini di scadenza della denuncia annuale I.C.I..

3. Di fissare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di € 104,00, come previsto dall'art. 3 comma 55 legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. Di determinare, per l'anno 2003, la detrazione per l'abitazione principale nella misura unica di euro 104,00 per immobili concessi in uso gratuito ai parenti entro il 1° grado.

5. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

(Omissis).

03A01102

**COMUNE DI GROTTE****Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Grotte (provincia di Agrigento) ha adottato il 16 ottobre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'I.C.I. nella misura del 6,5 per mille per i fabbricati e le aree edificabili e del 5,5 per mille per l'abitazione principale.

(Omissis).

03A01103

**COMUNE DI LIGNANO SABBIAORO****Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Lignano Sabbiadoro (provincia di Udine) ha adottato il 27 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1. di fissare, per l'anno 2003, l'aliquota del 4,5 per mille, per i soggetti passivi dall'art. 4 della legge 24 ottobre 1996, n. 556 e del 5,5 per mille per i restanti soggetti passivi non rientranti nella sopracitata disposizione normativa;

2. di fissare, per l'anno 2003, la detrazione prevista per l'abitazione principale in € 200,00 ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992.

(Omissis).

03A01104

**COMUNE DI MADONE****Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Madone (provincia di Bergamo) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Determinare, per l'anno 2003, l'aliquota dell'Imposta comunale sugli immobili che sarà applicata in questo comune nelle seguenti misure:

aliquota ordinaria nella misura del 6,25 per mille;

aliquota ridotta nella misura del 5,5 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e per le unità immobiliari locare a soggetti che la utilizzino come abitazione principale;

detrazione per abitazione principale € 130,00;

detrazione di € 155,00 per i casi di seguito specificati in considerazione alla particolare situazione sociale ed economica in cui si trovano:

nucleo familiare composto da una sola persona pensionata ultrasessantacinquenne alla data del 1° gennaio 2003 in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.P.E.F. non superiore a € 7.230,40;

nucleo familiare composto da due persone pensionate ultrasessantacinquenni alla data del 1° gennaio 2003 in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa di pertinenza e con reddito lordo annuo determinato ai fini I.R.P.E.F. non superiore a € 10.329,14;

nucleo familiare ove sia presente un portatore di handicap psicofisico certificato dal servizio di neuropsichiatria infantile o dal dipartimento di salute mentale ed in possesso di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relativa autorimessa

Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al presente punto, i soggetti interessati dovranno presentare, entro la scadenza della 1ª rata di versamento, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio all'ufficio tributi di questo Ente.

(Omissis).

03A01105

**COMUNE DI MAJANO****Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Majano (provincia di Udine) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare le aliquote I.C.I., per l'anno 2003, come sottoposto:

aliquota ordinaria e prima casa: 5 per mille;

aliquota per le seconde case: 5,15 per mille.

2. Di dare atto che la detrazione di imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ammonta a € 103,29.

(Omissis).

03A01106

**COMUNE DI MERATE****Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003**

Il comune di Merate (provincia di Lecco) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

di confermare, per l'esercizio finanziario 2003, le aliquote I.C.I. vigenti, stabilite nelle seguenti misure:

aliquota agevolata, pari al 5,00 per mille, da applicare alle abitazioni principali intese ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, e pertinenze;

aliquota ordinaria, pari al 6,00 per mille da applicare sul valore di tutti gli altri immobili;

(Omissis).

03A01107

## COMUNE DI MEZZOCORONA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Mezzocorona (provincia di Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare, per quanto esposto in premessa, le aliquote I.C.I. per il 2003 nei seguenti termini:

aliquota ordinaria 4,5 per mille;

aliquota per unità immobiliari adibite direttamente ad abitazione principale dei soggetti - persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Mezzocorona: 4 per mille;

2. Di determinare in € 126,00 la detrazione all'imposta dovuta per l'abitazione principale;

3. Di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili, che hanno la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

(Omissis).

03A01108

## COMUNE DI NOVATE MEZZOLA

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Novate Mezzola (provincia di Sondrio) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di mantenere in vigore per l'anno 2003 la stessa aliquota dell'anno 2002, con le relative detrazioni.

aliquota del 6 per mille per l'abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per abitazioni ed immobili diversi dall'abitazione principale;

detrazione di € 103,29 per l'abitazione principale;

detrazione di € 154,94 per soggetti che vivono in situazioni di particolare disagio economico come previsto da regolamento comunale;

(Omissis).

03A01109

## COMUNE DI ODERZO

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Oderzo (provincia di Treviso) ha adottato il 20 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis);

1) di applicare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote I.C.I.:

a) 5,5 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie C2, C6 e C7;

b) 7,0 per mille per immobili destinati ad uso abitativo (fabbricati di tutte le categorie appartenenti al gruppo «A», esclusa la categoria A10) non locati per almeno sei mesi;

c) 6,2 per mille per tutti gli altri immobili;

1) di determinare per l'anno 2003 in € 155,00, la detrazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore dei contribuenti ritenuti in situazioni di disagio economico-sociale, che hanno i requisiti di cui alla delibera del consiglio comunale n. 129 del 13 dicembre 1996;

(Omissis).

03A01110

## COMUNE DI RAGOLI

### Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Ragoli (provincia di Trento) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, ai fini dell'Imposta comunale sugli immobili, a valere per l'anno 2003, la detrazione per gli immobili adibiti ad abitazione principale in € 180,00;

2) di riconfermare e quindi stabilire, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura del 4 per mille.

(Omissis).

03A01111

---

## RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

---

### ERRATA-CORRIGE

---

Comunicato relativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'ENEA quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999 dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. (Contratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 12 dicembre 2002).

Il titolo del contratto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pagina 59, seconda colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente: «Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dirigente dell'ENEA biennio economico 2000-2001».

03A01495

---

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

---

(6501034/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

COPIA TRATTA DA GURTEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	Indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5192708	5192708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Apollodoro Giovanni, 9	080	5042665	5510818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3999048	3984340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551966
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330281	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mantova, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabriell (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
08034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	GALLARATE (VA)	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	762707
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	682174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8695971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	288898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merilani, 138	081	5580170	5785527
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	826764	826764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.zza V.E. Orlando, 44/45	091	8118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	8112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 87	091	589442	331892
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	8168475	8172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734910
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3218695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Corso, 55-57	06	37514388	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6796716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	68940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	SALERNO	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
83039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	TORINO	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4387076	4387076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Teresa, 3	045	8008525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

COPIA TRATTA DA GURTEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 0 2 1 1 \*

€ 0,77